



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
CU n.68 del 9 marzo 2022

Riunione del 07 marzo 2022

**32.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:**

Sig.ra TOBALDO Angela

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente estensore

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

***ANGELA TOBALDO:** per aver violato, ex Artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 e 19 del R.A.T. e artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, la normativa FIPAV in materia di tesseramento, non essendosi sottoposta a visita medica per il rilascio dell'obbligatorio certificato di idoneità sportiva agonistica.*

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'atleta Angela Tobaldo per l'udienza del 07 marzo 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

Il procuratore federale collegato, Avv. Giuseppe Militerni, illustrava l'atto di deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'incolpata e per l'irrogazione di adeguata sanzione. Nessuno era presente in rappresentanza dell'atleta.



All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto, datato 26.10.2021 e trasmesso a mezzo PEC dal Presidente del sodalizio BP Team Volley ASD alla Procura Federale, con il quale si denunciava che l'atleta Angela Tobaldo, benchè formalmente e ritualmente sollecitata, non aveva provveduto ad inoltrare al sodalizio la certificazione di idoneità medica alla pratica della pallavolo agonistica, necessaria per rinnovare il tesseramento per la stagione 2021-2022.

La circostanza risulta ampiamente documentata e peraltro pacifica, considerato che all'invito rivolto dal sodalizio, l'atleta rispondeva con mail del 23.10.2021 comunicando la propria decisione di non voler giocare a pallavolo nella stagione in corso, non essendo intenzionata ad adempiere al necessario obbligo vaccinale.

Ritiene pertanto il Tribunale che non sussista alcun dubbio sul fatto che la condotta ascritta all'atleta incolpata, accertata e peraltro non contestata, comporti pacificamente la violazione delle norme analiticamente indicate nel capo di incolpazione e sia pertanto meritevole di adeguata sanzione.

Essere tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento di tutti gli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra anche quello di sottoporsi a visita medica per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Angela Tobaldo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 9 marzo 2022

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso il 9 marzo 2022